

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 69 DEL 19/12/2024

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 17:00 presso la sala delle adunanze sita al primo piano del Municipio.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FAVRE FRANCESCO	Sindaco	Presente
SUSANNA MAURA	Vice Sindaco	Presente
BREAN LEO	Consigliere	Presente
CIOCCHINI MARCO	Consigliere	Presente
CONTE LINA	Consigliere	Presente
CORTESE PAOLA	Consigliere	Presente
GAL IVO	Consigliere	Presente
PEROSINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
PICCOLI FREDERIC	Presidente	Presente
ROLLANDIN CHRISTINE	Consigliere	Presente
SABOLO ALEX	Consigliere	Presente
TRIGLIA NICOLA	Consigliere	Assente Giustificato
CASTIGLIONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
MERLIN GIACINTA	Consigliere	Presente
CAMOS ERIK	Consigliere	Assente Giustificato
JACQUEMET CARMEN	Consigliere	Presente
ROLLANDIN PAOLO	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 2

Assiste Il Segretario Comunale - Dott. Riccardo Mantegari.

Il Dott. Frederic Piccoli – Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale in materia di competenze del Consiglio comunale;

VISTI:

- l'articolo 21 rubricato "*Competenze del Consiglio comunale*" della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- l'art. 12 del vigente Statuto comunale e in particolare il comma 3 che attribuisce alle competenze del Consiglio comunale, tra le altre:
 - lett. g) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle tariffe stesse;
 - lett. h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;
- il vigente Regolamento di contabilità, da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 01/10/2024;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e ss.mm.ii. (TUEL);
- il D.lgs. 23 novembre 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e ss.mm.ii. che introduce i vigenti principi in materia di contabilità degli Enti locali;
- il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 243 "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*" e ss.mm.ii.;
- la L.r. 19 dicembre 2023, n. 25 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali*);
- il ddl regionale 31 ottobre 2024, n. 168 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali*);

VISTI l'art. 27 comma 2 e l'art. 29, comma 1 della L.r. 11 dicembre 2015, n. 19 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2016/2018)*" che prevede che gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi ed enti strumentali debbano adottare, a partire dall'anno 2017, i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, e sono tenuti a osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

VISTO:

- l'art. 151 del TUEL, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il DM MEF del 25/07/2023 (16° decreto correttivo della contabilità armonizzata) che ha introdotto sia specifiche modifiche all'allegato 4/1 in materia di programmazione al fine di adeguare gli strumenti programmatici, tra cui il DUPs, alle disposizioni contenute nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) sia in materia di ciclo della programmazione del bilancio con la dichiarata finalità di garantire l'approvazione del bilancio previsionale entro il termine di legge del 31/12;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che siano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”* e in particolare l'art. 52, comma 1 rubricato *“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”* che testualmente recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*

VISTO l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante ad oggetto *“Norme in materia ambientale”* che individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo alle modalità e all'organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, alle modalità di conferimento del servizio, all'assimilazione dei rifiuti speciali e urbani, alla determinazione delle tariffe;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante ad oggetto *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”* che all'art. 1, commi da dal 639 al 731, istituiva la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a decorrere dall'anno 2014, composta dalla tassa sui servizi (TASI), dall'IMU (Imposta Municipale Propria) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica e richiamati in particolare:

- l'art. 1 comma 654: *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- l'art. 1 comma 683: *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;
- l'art. 1, comma 688 che prevede che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che i Comuni dovranno

assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" (Finanziaria 2020), che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e ha altresì introdotto importanti modifiche in relazione ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies del DL 30.12.2021, n. 228 recante ad oggetto "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*" che testualmente recita:

"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (Finanziaria 2018) che all'art. 1, commi 527 e seguenti ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di invento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF ad oggetto "*Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*";
- deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A ad oggetto "*Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*";
- deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "*Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi*";
- deliberazione dell'Autorità 443 del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF ad oggetto "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020-2021) introducendo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

- deliberazione dell'Autorità 363 del 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF ad oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025*" che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, introducendo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif, con il quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che prevede in capo agli Enti operanti nell'ambito del servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti - dal 1° gennaio 2023 - l'introduzione di determinati obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti;
- deliberazione ARERA del 03 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF ad oggetto "*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*";
- la Delibera n. 389/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*»;
- il PEF 2024/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana (Allegato 1);

RESO EDOTTO:

- che in Valle d'Aosta la gestione dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dalla Legge Regionale 3 dicembre 2007, n. 31 ("Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti") con la quale l'organizzazione della gestione delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero finale è stata riorganizzata su base territoriale in ATO (ambito territoriale ottimale unico) e sub-ATO;
- che la Regione, in qualità di autorità di ambito territoriale ottimale unico (ATO), coordina e verifica tutta l'attività di gestione e provvede alla gestione e alla determinazione delle tariffe per le attività di smaltimento e recupero finale che sono applicate ai sub-ATO e i sub-ATO, coincidenti con le Unité des Communes valdôtaines (già Comunità montane) ed il Comune di Aosta, gestiscono le attività di raccolta, trasporto e servizi annessi;

DATO ATTO che l'Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin, in qualità di ETC (Ente Territorialmente Competente) costituito dal sub-ATO D "Evançon - Mont Cervin" ha l'onere di redigere e validare il piano economico finanziario (PEF) da trasmettere ai comuni membri al fine dell'elaborazione della tariffa TARI di competenza;

PRESO ATTO del Verbale della Conferenza dei Presidenti del Servizio associato per la gestione delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti, di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), della Legge Regionale 6/2014, di cui al prot. n. 8362 del 9.05.2024, recante «*approvazione Aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF ai sensi del MTR-2 ARERA, di cui alle Delibere ARERA 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/Rif relativo agli ambiti tariffari del sub-ATO D*», nonché, dell'aggiornamento del biennio 2024/2025 al PEF 2022/2025 per il Comune di Saint-Vincent, di cui al prot. 9270 del 23.05.2024;

PRECISATO che, avuto riguardo ai costi relativi al Comune di Saint-Vincent approvati con il PEF aggiornato 2024/2025, ai fini dell'elaborazione della tariffa aggiornata TARI anno 2025:

- l'importo dei costi complessivi da coprire mediante tariffa ammonta a € 814.485,00 (di cui € 310.042,00 di quota fissa ed € 504.443,00 di quota variabile), in aumento rispetto agli analoghi costi previsti nel PEF TARI 2024 (€ 810.203,00);
- per la determinazione delle tariffe TARI 2025 sono stati utilizzati gli stessi coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/99;

- ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d'Aosta non trova applicazione il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;
- le esenzioni e riduzioni sono definite nel vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*»;

VISTA, infine, la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate *UR_{1,a}* e *UR_{2,a}*), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- **UR_{1,a}**: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- **UR_{2,a}**: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

ASSUNTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità sollevate dall'IFEL in relazione alla loro applicazione con la nota del 13 febbraio 2024 – si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2025, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione;

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2023, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 del D.lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera bter), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

RITENUTO pertanto necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla rideterminazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 in ragione delle risultanze contenute nel PEF 2022/2025, oggetto di aggiornamento per il biennio 2024/2025, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (Allegato 2), per farne parte integrante e sostanziale, al fine di garantire la copertura integrale dei costi ivi contenuti relativi al Comune di Saint-Vincent;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, prevede che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

RITENUTO quindi opportuno confermare le seguenti scadenze di pagamento in relazione alla TARI 2025:

ACCONTO	31 ottobre 2025
SALDO	30 aprile 2026
UNICA SOLUZIONE	31 ottobre 2025

VISTA la deliberazione di C.C. del 13.06.2024 n. 25, con cui sono state rideterminate le tariffe della TARI per l'anno 2024 in ragione dell'avvenuta variazione Piano Economico Finanziario SUB-ATO D "EVANCON - MONT-CERVIN" ANNO 2024/2025;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 maggio 2023;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione, e la documentazione allegata, è stata altresì oggetto di esame da parte della 2^a Commissione Consiliare Permanente in materia di Bilancio e attività produttive, competente per materia, in data 13/12/2024 come risulta dal verbale in atti, con il quale si esprime parere favorevole

DATA MENZIONE che alle ore 17.25 circa entra in aula il Consigliere Maurizio CASTIGLIONI;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI, sotto la moderazione del Presidente del Consiglio comunale:

- **Assessore Leo BREAN:** illustra la proposta di deliberazione affermando che la stessa è propedeutica e necessaria all'approvazione del bilancio di previsione e specificando l'invarianza delle tariffe nelle more di trasmissione di eventuali aggiornamenti al PEF 2022/2025 da parte dell'Unité. L'assessore afferma che le tariffe potranno essere nuovamente riviste qualora il PEF fosse ulteriormente aggiornato, rispetto al 2024, da parte dell'autorità di SubATO, entro i termini di legge.

RILEVATA l'assenza di dichiarazioni di voto;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del vigente Statuto comunale;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 34 comma 5 del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti:	15
Consiglieri astenuti:	4 (Castiglioni, Merlin, Jacquemet, Rollandin P.)
Consiglieri votanti:	11
Voti favorevoli:	11
Voti contrari:	nessuno

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI APPROVARE per l'anno 2025 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) determinate per l'anno 2025 sulla base del vigente PEF TARI 2022-2025 e ss.mm.ii., come di seguito indicate:

UTENZE DOMESTICHE

NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/ANNO)
1 componente	0,47299	56,19097
2 componenti	0,55182	101,14375
3 componenti	0,60813	129,23924
4 componenti	0,65317	168,57292
5 componenti	0,69822	202,28751
6 o piu' componenti	0,73200	230,38300

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA DI ATTIVITA'	QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/MQ/ANNO)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34891	0,26143
Campeggi, distributori carburanti	0,54731	0,55403
Stabilimenti balneari	0,43101	0,31271
Esposizioni, autosaloni, utenze che hanno cessato l'attività	0,29418	0,25138
Alberghi con ristorante	0,90991	0,88383
Alberghi senza ristorante	0,62257	0,65860
Case di cura e riposo	0,68414	0,78630
Uffici, agenzie e studi professionali	0,77308	0,82552
Banche, istituti di credito	0,39680	0,45248
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,75940	0,71491

CATEGORIA DI ATTIVITA'	QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/MQ/ANNO)
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,03989	0,88484
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,71151	0,59325
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,79360	0,75915
Attività industriali con capannoni di produzione	0,62257	0,35193
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,74571	0,45248
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,31124	6,03300
Bar, caffè, pasticceria	2,49027	2,99840
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,62825	1,45094
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,78561	1,26592
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,14589	4,99935
Discoteche, night club	1,12199	0,86071

2. DI DARE ATTO che le tariffe approvate dovranno essere eventualmente riformulate, entro il termine ultimo previsto a livello nazionale per la loro approvazione, sulle base dell'eventuale variazione del PEF TARI predisposto dall'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin, secondo il metodo tariffario previsto da ARERA;
3. DI DARE ATTO che le tariffe sono soggette alle esclusioni, agevolazioni e riduzioni previste nel TITOLO IV del vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23 maggio 2023;
4. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.r. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
5. DI STABILIRE che la riscossione della TARI 2025 dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

ACCONTO	31 ottobre 2025
SALDO	30 aprile 2026
UNICA SOLUZIONE	31 ottobre 2025

6. DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2025 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. DI DARE ATTO che le tariffe fissate con il presente provvedimento avranno effetto dal 01.01.2025 a condizione che lo stesso sia trasmesso telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) a mezzo del Portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre 2025, in osservanza di quanto previsto dall'art. 13, commi 15 e 15-ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, ai sensi dell'art. 172, comma I, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000 e del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione All. 4/1 al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Unité des Communes valdôtaines

Mont-Cervin in qualità di SubATO D "Evançon - Mont Cervin".

11. DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Saint-Vincent, in applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Frederic Piccoli

Il Segretario Comunale
Dott. Riccardo Mantegari

(atto sottoscritto digitalmente)